

**Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria
28 e 29 ottobre 2010**

Relazioni e proposte sull'argomento all'ordine del giorno

Il presente fascicolo è disponibile sul sito Internet all'indirizzo:
www.elengroup.com

El.En. s.p.a.
Sede legale in 50041 Calenzano (FI), Via Baldanzese n. 17
Capitale sociale: sottoscritto e versato € 2.508.671,36
Registro Imprese Firenze – C.F. 03137680488

El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36

suddiviso in numero 4.824.368 azioni ordinarie

Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 28 ottobre 2010**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 29 ottobre 2010**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; proroga del termine stabilito per la alienazione dalla assemblea del 3 marzo 2008;

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

a) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;

1) Art. 13: integrazione con previsione di pubblicazione anche sul sito internet dell'avviso di convocazione della assemblea; (art. 125-bis TUF)

2) Art. 14:

• adeguamento in relazione al diritto di intervento all'assemblea (art. 83-sexies TUF);

• adeguamento in relazione all'abolizione dei previdenti limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c. (art. 2372, comma 8, c.c.);

• esclusione della applicazione dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" di cui all'art. 135-undecies TUF;

• previsione della notifica a mezzo posta elettronica certificata della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).

3) Artt. 19 e 25:

• elevazione del termine per il deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF) e di componente del collegio sindacale (art. 148, comma 2, TUF);

• adeguamento ai termini di legge in relazione alla presentazione della certificazione attestante il possesso o la contitolarità delle azioni necessarie alla presentazione di liste (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF);

• migliore formulazione della descrizione del meccanismo elettivo;

b) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

• **Art. 25: integrazione dei compiti del collegio sindacale (art. 19 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)**

c) all'entrata in vigore del regolamento n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010;

• **Art. 22: integrazione con la previsione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale e all'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza;**

d) alla facoltà concessa dall' art. 2441, IV co. c.c. di prevedere la esclusione del diritto di opzione in ipotesi di aumenti di capitale non eccedenti il dieci per cento del capitale preesistente:

Art. 6: integrazione con la previsione di cui all'art. 2441, IV co., ultima parte c.c..

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. e presso il sito internet della società (www.elengroup.com), con le modalità e nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne facciano richiesta. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito nelle forme di legge il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

Si ricorda che a norma di codice civile ogni azionista che abbia diritto all'intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto dell'art. 2372 c.c., degli artt. 136 e ss. del D.Lgs n. 58/1998. Ove la delega non fosse, come usualmente invece accade, in calce alla comunicazione degli intermediari un *fac-simile* del modulo di delega di voto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.elengroup.com.

Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.508.671,36, è suddiviso in n. 4.824.368 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 103.148 azioni proprie in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso *ex lege* (art. 2357-ter c.c.). Tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella della prossima assemblea.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società, a mezzo di dichiarazione sottoscritta.

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la certificazione, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 10.00 del 26 ottobre 2010. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail : finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Calenzano, 27 Settembre 2010

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra, residente in, Via, n., nato/a a il, C.F., nella sua qualità di azionista di EL.EN. s.p.a.

delega

a rappresentarlo/la in relazione a tutte le azioni possedute, all'assemblea in sede ordinaria e straordinaria di El.En. s.p.a., convocata presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 28 ottobre 2010**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 29 ottobre 2010**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; proroga del termine stabilito per la alienazione dalla assemblea del 3 marzo 2008;

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

a) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;

1) Art. 13: integrazione con previsione di pubblicazione anche sul sito internet dell'avviso di convocazione della assemblea; (art. 125-bis TUF)

2) Art. 14:

- adeguamento in relazione al diritto di intervento all'assemblea (art. 83-sexies TUF);
- adeguamento in relazione all'abolizione dei previdenti limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c. (art. 2372, comma 8, c.c.);
- esclusione della applicazione dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" di cui all'art. 135-undecies TUF;
- previsione della notifica a mezzo posta elettronica certificata della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).

3) Artt. 19 e 25:

- elevazione del termine per il deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF) e di componente del collegio sindacale (art. 148, comma 2, TUF);
- adeguamento ai termini di legge in relazione alla presentazione della certificazione attestante il possesso o la contitolarità delle azioni necessarie alla presentazione di liste (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF);
- migliore formulazione della descrizione del meccanismo elettivo;

b) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- Art. 25: integrazione dei compiti del collegio sindacale (art. 19 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

c) all'entrata in vigore del regolamento n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010;

Art. 22: integrazione con la previsione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale e all'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza;

d) alla facoltà concessa dall' art. 2441, IV co. c.c. di prevedere la esclusione del diritto di opzione in ipotesi di aumenti di capitale non eccedenti il dieci per cento del capitale preesistente:

Art. 6: integrazione con la previsione di cui all'art. 2441, IV co., ultima parte c.c..

il Signor/la Signora, nato/a a il residente in Via, n., per l'esercizio del diritto di voto, conferendogli ogni potere a tal fine necessario.

LUOGO E DATA:

SOTTOSCRIZIONE (leggibile)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione di El.En. s.p.a. (la Società) con avviso pubblicato su "QN -La Nazione / Il Resto del Carlino / Il Giorno" in data 27 settembre 2010, ha convocato la assemblea degli azionisti presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 28 ottobre 2010 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 29 ottobre 2010 in seconda convocazione e con il presente documento intende illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; proroga del termine stabilito per la alienazione dalla assemblea del 3 marzo 2008;

Di seguito il consiglio di amministrazione procede ad una sintetica illustrazione delle motivazione e degli elementi essenziali della proposta di rilascio da parte della assemblea della autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della società ed in particolare, conformemente a quanto contenuto nell'allegato 3A, schema 4, Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, espone:

- 1) le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione;
- 2) il numero massimo, la categoria, il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione nonché il potenziale esborso massimo della società;
- 3) altre informazioni relative alla compiuta valutazione del rispetto della disposizione contenuta dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.
- 4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta;
- 5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati
- 6) le modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati
- 7) altre notizie e informazioni. Qui si dirà anche della richiesta di proroga del termine per la alienazione fissato dalla assemblea degli azionisti del 3 marzo 2008 in tre anni dall'acquisto.

* * *

1) le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

L'acquisto di azioni proprie, se autorizzato, verrà eseguito ai seguenti, concorrenti o alternativi, fini:

- a. di investimento;
- b. di stabilizzazione del titolo stante la scarsa liquidità sul mercato azionario;
- c. di assegnazioni a dipendenti e/o collaboratori;
- d. di scambio di partecipazioni in occasione di acquisizioni societarie;

2) il numero massimo, la categoria, il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Si ricorda che in data 3 marzo 2008 la assemblea degli azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, entro i successivi diciotto mesi, azioni proprie nei limiti e con le modalità previste dalla legge per un prezzo non inferiore di oltre il 20% né superiore di oltre

il 10% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto. La stessa delibera prevedeva anche le modalità di disposizione delle azioni acquistate autorizzandone la rimessa in circolazione entro 3 (tre) anni dalla data dell'acquisto, ad un prezzo non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la vendita, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Il consiglio ha proceduto così ad acquistare fra il marzo e l'aprile 2008 n. 103.148 pari al 2,138 del capitale sociale a tutt'oggi detenute nel portafoglio della società. Pertanto gli amministratori chiedono di essere autorizzati ad acquistare in una o più tranches:

a. un numero di azioni che in ogni caso, tenuto conto delle azioni ad oggi detenute in portafoglio, non superi la quinta parte del capitale sociale: attualmente il 20% del capitale sottoscritto e versato di El.En. è pari a n. 964.873 azioni;

b. azioni ordinarie, in quanto unica categoria di azioni attualmente emesse dalla società. Si precisa che il valore nominale attuale unitario è di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).

Il potenziale esborso massimo che lo società dovrà sostenere non supererà Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni).

3) altre informazioni relative alla compiuta valutazione del rispetto della disposizione contenuta dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Nessuna azione della emittente è detenuta da società controllate.

Attualmente, si è detto, la società detiene n. 103.148 azioni proprie acquistate ad un prezzo medio di Euro 24,97 per un controvalore complessivo di Euro 2.575.611.

4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

Gli amministratori chiedono di essere autorizzati all'acquisto di azioni della società per un periodo non superiore a diciotto mesi e alla fissazione di un periodo massimo entro il quale rimettere in circolazione - alle condizioni di cui al successivo punto 5) - le azioni acquistate.

A proposito del termine di rimessa in circolazione il consiglio ritiene congruo un periodo di dieci anni dalla data di acquisto.

5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati.

Gli amministratori chiedono di essere autorizzati:

a. all'acquisto di azioni della società ad un prezzo che non sia inferiore di oltre il 20% né superiore di oltre il 10% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto;

b. alla alienazione delle azioni ad un prezzo non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la vendita.

6) le modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli amministratori procederanno all'acquisto delle azioni sui mercati regolamentati.

Le modalità operative di acquisto saranno quelle stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione del mercato emanato da Borsa Italiana s.p.a. in modo da assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti.

In ogni caso l'acquisto avverrà nel pieno rispetto di quanto disposto dagli artt. 132 e 144-bis D.Lgs. 58/98.

7) altre notizie e informazioni.

La delibera del 3 marzo 2008 aveva stabilito in relazione a quanto previsto dall'art. 2457-ter c.c. e, quindi, alle modalità di disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, che le stesse potessero essere rimesse in circolazione entro 3 (tre) anni dalla data dell'acquisto.

Pertanto, essendo state le azioni acquistate nell'aprile 2008 la autorizzazione alla rimessa in circolazione delle stesse scadrebbe nell'aprile 2011: ora, essendo state le azioni proprie attualmente in portafoglio acquistate ad un prezzo medio di Euro 24,97 che all'epoca dell'operazione appariva particolarmente vantaggioso, poi, all'indomani del verificarsi, a livello generale, delle note avverse condizioni economiche ha di fatto impedito di poter utilizzare le azioni proprie acquistate agli scopi per i quali la autorizzazione era stata richiesta.

Il consiglio ritiene opportuno chiedere agli azionisti la modifica della delibera del 3 marzo 2008 in tema di disposizione delle azioni proprie stabilendo in dieci anni dall'acquisto il termine per la rimessa in circolazione delle azioni proprie già in portafoglio.

* * *

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

a) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;

1) Art. 13: integrazione con previsione di pubblicazione anche sul sito internet dell'avviso di convocazione della assemblea; (art. 125-bis TUF)

2) Art. 14:

- adeguamento in relazione al diritto di intervento all'assemblea (art. 83-sexies TUF);
- adeguamento in relazione all'abolizione dei previdenti limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c. (art. 2372, comma 8, c.c.);
- esclusione della applicazione dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" di cui all'art. 135-undecies TUF;
- previsione della notifica a mezzo posta elettronica certificata della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).

3) Artt. 19 e 25:

- elevazione del termine per il deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF) e di componente del collegio sindacale (art. 148, comma 2, TUF);
- adeguamento ai termini di legge in relazione alla presentazione della certificazione attestante il possesso o la contitolarità delle azioni necessarie alla presentazione di liste (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF);
- migliore formulazione della descrizione del meccanismo elettivo;

b) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

• **Art. 25: integrazione dei compiti del collegio sindacale (art. 19 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)**

c) all'entrata in vigore del regolamento n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010;
Art. 22: integrazione con la previsione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale e all'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza;

d) alla facoltà concessa dall' art. 2441, IV co. c.c. di prevedere la esclusione del diritto di opzione in ipotesi di aumenti di capitale non eccedenti il dieci per cento del capitale preesistente:

Art. 6: integrazione con la previsione di cui all'art. 2441, IV co., ultima parte c.c..

La recente adozione di provvedimenti da parte del legislatore primario e degli organi di regolamentazione di attuazione comporta la introduzione di alcune modifiche allo statuto sociale attualmente vigente, talune obbligatorie, altre facoltative, altre ancora opportune.

Come esposto nell'avviso di convocazione della prossima adunanza, si tratta di operare tenendo conto di tre provvedimenti: quello del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, che è stato emanato in recepimento alla relativa direttiva comunitaria 2007/39/CE dell'11 luglio 2007 (la c.d. "Shareholders' rights"); quello del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che è stato emanato in attuazione alla relativa direttiva comunitaria 2006/43/CE; quello, infine, che deriva dalla emanazione da parte della Consob di un apposito regolamento (17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche) in attuazione dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate.

Con l'occasione in consiglio ha ritenuto opportuno di proporre anche l'inserimento nello statuto della facoltà prevista dall'art. 2441, IV comma, c.c. di poter aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione fino ad un ammontare massimo non eccedenti la decima parte del capitale preesistente.

Quanto al D. Lgs. 27/2010 cit., che ha inciso sia sulla normativa codicistica sia su quella speciale, esso contiene alcune disposizioni di carattere obbligatorio con riferimento alle quali ci si è limitati, ove necessario, a integrare o modificare il testo delle relative norme statutarie al fine di renderle, in tempo utile per le prossime adunanze assembleari, compatibili e conformi al nuovo dettato normativo: l'art. 7 D.Lgs. 27/2010 cit. prevede infatti la applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato in data posteriore al 31 ottobre 2010.

In relazione alle disposizioni facoltative, per alcune delle quali, peraltro, sono a tutt'oggi attesi regolamenti di attuazione, si intende recepire quelle ritenute adeguate allo stato attuale considerate le dimensioni e la attività della società nonché la conformazione della compagine azionaria.

In ordine al D. Lgs. 39/2010 cit. che ha proceduto a precisare e definire alcune funzioni del collegio sindacale di società quotate, si prospetta la revisione ed integrazione della relativa norma statutaria in modo da renderla coerente con il dettato normativo ancorchè ciò non sia richiesto dalla legge né necessario ai fini della sua applicazione.

Infine, con riferimento alla disciplina regolamentare di nuova emanazione in materia di operazioni con parti correlate, posto che la società è dotata di procedure in tale ambito e che sta elaborando le integrazioni e modifiche da apportarvi alla luce del Regolamento CONSOB 17221/2010, si ritiene opportuno avvalersi delle facoltà di semplificazione procedurale nei casi di urgenza anche collegata a situazioni di crisi aziendale, facoltà che a norma di regolamento può essere esercitata soltanto ove lo statuto societario espressamente lo preveda.

In calce alla illustrazione del contenuto delle variazioni proposte e delle sottese motivazioni si procederà alla esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione degli azionisti.

* * *

Art. 13 – Convocazione della assemblea

In adeguamento a quanto previsto dall'art. 125-*bis* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, si prevede che l'avviso di convocazione venga pubblicato anche sul sito internet della società.

Art. 14 – Intervento in assemblea

La modifica dell'art. 2370 c.c., in tema di diritto di intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, e la introduzione dell'art. 83-*sexies* TUF, norma quest'ultima che prevede la c.d. *record date*, comportano che in relazione alle società quotate la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del *settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea* in prima o unica convocazione. Ne consegue la revisione del secondo periodo dell'art. 14 dello statuto sociale.

L'art. 14 viene ulteriormente rivisto nell'ultimo periodo in forza della introduzione ad opera dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. 27/2010 cit. dell'ottavo comma dell'art. 2372 c.c. in materia di rappresentanza nella assemblea che esclude per le società quotate la operatività dei limiti in relazione ai soggetti delegabili, limiti che erano originariamente e fino al marzo 2010 previsti dall'art. 2372 c.c. per tutte le società, anche quotate.

Inoltre, per le motivazioni esposte in precedenza e prevalentemente legate a valutazioni sulla attuale struttura societaria e della compagine azionaria, si ritiene di doversi avvalere della opzione di esclusione dell'istituto del "*Rappresentante designato dalla società con azioni quotate*" previsto dall'art. 135-*undecies* TUF di nuova introduzione.

Infine, con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, TUF, ancorché non sia stato ancora emanato dal Ministero della Giustizia il regolamento ivi previsto delle modalità di conferimento della delega elettronica, ma essendo tale disposizione già vincolante per le società quotate, si ritiene di prevedere quale modalità di notifica elettronica della delega la posta elettronica certificata con firma digitale.

Art. 19 – Organo amministrativo

L'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, TUF, così come risultante dalle modifiche introdotte da ultimo dall'art. 3 del D. Lgs. 27/2010, prevede, in tema di elezione del consiglio di amministrazione, che le liste di candidati siano depositate dai soci presso l'emittente nel termine anticipato del venticinquesimo giorno precedente la data della assemblea convocata a deliberare sulla nomina e che poi tali liste vengano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data della assemblea. Tale disposizione ha anche precisato in ordine alla determinazione della titolarità della quota minima per la presentazione delle liste che ciò avvenga con riferimento alle azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Si è proceduto, pertanto e in tale direzione, a modificare il testo dell'art. 19 dello statuto sociale nella parte relativa alla nomina dell'organo amministrativo e con l'occasione ad affinare la veste formale dello stesso.

Art. 25 – Collegio Sindacale

Le integrazioni e modifiche proposte per l'art. 25 dello statuto sociale derivano da un lato dal richiamo dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF da parte dell'art. 148, comma 2, TUF, in tema di termini anticipati per il deposito delle liste di candidati a componenti del collegio sindacale, dall'altro dalla specificazione a livello di normazione primaria (art. 19, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) di alcuni compiti del collegio sindacale di società quotate.

Art. 22 – Poteri dell'organo Amministrativo

Come è noto la Consob dopo un lungo percorso di consultazione ha proceduto nel marzo 2010 ad emettere un apposito regolamento per le operazioni con parti correlate (il Regolamento 17221/2010 poi modificato con delibera del 23 giugno u.s.), contenente la indicazione dei principi che le società quotate devono tenere presenti nella adozione di quelle regole, richieste dall'art. 2391-bis, c.c. (introdotto nel codice civile dall'art. 12 del D. Lgs. 28 dicembre 2004) n. 310, finalizzate alla tutela della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni svolte dalla società con parti correlate. In seguito alla emanazione di tale regolamentazione la società sta procedendo alla rivisitazione della procedura attualmente adottata al fine di integrarla e di revisionarla laddove se ne ravvisi la necessità allo scopo di renderla compatibile con il dettato regolamentare di attuazione.

Fra le altre disposizioni e i principi, tale Regolamento Consob 17221 cit. chiede una espressa previsione statutaria quale presupposto essenziale per l'inserimento nelle procedure interne della possibilità di avvalersi di una semplificazione in caso di operazioni con parti correlati che rivestano carattere di urgenza, indifferibile o collegata a situazione di crisi aziendale.

Il consiglio, al fine di riservare alla operatività aziendale tutto il ventaglio degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, ha deciso di proporre l'inserimento nell'art. 22 della facoltà del consiglio di amministrazione di inserire nelle procedure in oggetto un apposita previsione nel senso disposto dagli artt. 11 e 13, Regolamento Consob 17221 cit..

Art. 6 – Capitale

A proposito della predetta valutazione di non precludere alla società di operare avvalendosi della varietà degli strumenti normativi offerti dall'ordinamento, il consiglio propone l'inserimento nell'art. 6 della facoltà contemplata dall'art. 2441, IV comma, ultima parte, c.c. di poter escludere il diritto di opzione in caso di aumenti di capitale non eccedenti la decima parte del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato dalla società di revisione.

* * *

Si precisa che il consiglio di amministrazione ritiene chee in relazione alle modificazioni statutarie proposte non ricorrano i presupposti per alcun diritto di recesso normativamente o statutariamente sancito.

Di seguito si riporta la esposizione a confronto degli artt. 6, 13, 14, 19, 22, 25 dello statuto sociale nel testo vigente e nella versione che si propone.

Il testo in corsivo sottolineato nella colonna di sinistra è quello che si propone di eliminare; il testo in grassetto nella colonna di destra è quello che si propone di introdurre in sostituzione.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u> <u>Capitale</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u> <u>Capitale</u></p>
<p>Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosestantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilioniottocentoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).</p>	<p>Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosestantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilioniottocentoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).</p>
<p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>
<p>L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento.</p>	<p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma IV, ultima parte c.c. con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società di revisione legale.</p>
<p>L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, a pagamento.</p>	<p>L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, a pagamento.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto) ha esercitato la delega per l'emissione in due tranches di pari importo di numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, azioni che potranno essere sottoscritte dai dipendenti della società o di società controllate nei termini seguenti:</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto) ha esercitato la delega per l'emissione in due tranches di pari importo di numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, azioni che potranno essere sottoscritte dai dipendenti della società o di società controllate nei termini seguenti:</p>
<p>A. fino all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero), a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.</p>	<p>A. fino all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero), a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.</p>
<p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione; - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 da parte del consiglio di amministrazione; - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di 	<p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione; - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 da parte del consiglio di amministrazione; - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di

<p>utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim);</p> <p>- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim).</p> <p>B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.</p> <p>Successivamente:</p> <p>- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim);</p> <p>- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di sottoscrizione si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim).</p> <p>Trascorsa la data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2 del Codice Civile.</p> <p>La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.</p>	<p>utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim);</p> <p>- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim).</p> <p>B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.</p> <p>Successivamente:</p> <p>- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim);</p> <p>- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di sottoscrizione si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim).</p> <p>Trascorsa la data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2 del Codice Civile.</p> <p>La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata, di norma dall'Organo Amministrativo, nell'osservanza delle norme regolamentari in materia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul quotidiano LA NAZIONE (salvo i casi in cui la legge non dispone diversamente).</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata, di norma dall'Organo Amministrativo, nell'osservanza delle norme regolamentari in materia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della società e sul quotidiano LA NAZIONE (salvo i casi in cui la legge non dispone diversamente).</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Intervento in Assemblea</p> <p>L'intervento alle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.</p> <p>Possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito il deposito <u>almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea nelle forme di legge. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.</u></p> <p>Il Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, fermo restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, può farsi rappresentare, conferendo delega scritta, <u>nel rispetto dei limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c.</u></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Intervento in Assemblea</p> <p>L'intervento alle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.</p> <p>Possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito il deposito nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Il Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, fermo restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle altre disposizioni applicabili, può farsi rappresentare, conferendo delega scritta. La delega scritta e firmata digitalmente deve</p>

	<p>essere inviata alla società a mezzo posta elettronica certificata. La società non si avvale dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" previsto dall'art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Organo Amministrativo</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.</p> <p>Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno <u>15 (quindici)</u> giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <p>a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;</p> <p>b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.</p> <p>Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p> <p><u>Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere comprovate dai soci o dal socio all'atto della presentazione mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni in originale.</u> Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.</p> <p>I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>I consiglieri vengono estratti dalla o dalle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 Organo Amministrativo</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.</p> <p>Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <p>a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;</p> <p>b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.</p> <p>Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventidue giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.</p> <p>I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito</p>

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Pertanto, nel caso in cui i quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza in numero sufficiente a coprire tutte le cariche in elezione, l'ultimo consigliere da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con l'ultimo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun consigliere ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

Articolo 22

Poteri dell'Organo Amministrativo

Il consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutte le operazioni e tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando **eletta la lista** che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

Articolo 22

Poteri dell'Organo Amministrativo

Il consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutte le operazioni e tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

<p>Il consiglio di amministrazione è competente a deliberare, senza ricorrere alla consultazione degli azionisti, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. sui seguenti oggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fusione per incorporazione nei casi consentiti dalla legge; 2) riduzione del capitale per recesso del socio; 3) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative 	<p>Il consiglio di amministrazione è competente a deliberare, senza ricorrere alla consultazione degli azionisti, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. sui seguenti oggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fusione per incorporazione nei casi consentiti dalla legge; 2) riduzione del capitale per recesso del socio; 3) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative. <p>Nelle regole adottate per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. il consiglio di amministrazione può prevedere le semplificazioni contemplate dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6 del Regolamento CONSOB emesso con delibera 12 marzo 2010 e successive modificazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.</p> <p>Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.</p> <p>I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno <u>15 (quindici)</u> giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente. b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato; c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni 	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.</p> <p>Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta;</p> <p>restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.</p> <p>I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente. b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato; c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni

singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche;

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere comprovate dai soci o dal socio all'atto della presentazione mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni in originale.

Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero

singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventidue giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero

di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

La presente relazione resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. nonché sul sito internet della società www.elengroup.com, a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia.

Calenzano, 27 settembre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
Ing. Gabriele Clementi

